



LICEO SCIENTIFICO STATALE "LORENZO MASCHERONI"

24124 BERGAMO (BG) Via A. Da ROSCIATE, 21/A

Tel. 035-237076 - Fax 035-234283

e-mail: BGPS05000B@pec.istruzione.it

sito internet: <http://www.liceomascheroni.gov.it>

Cod.Mecc.BGPS05000B Cod.Fisc.95010190163



Bergamo 17/03/2017

Prot 1204 g18

CONVENZIONE DEI PERCORSI IN ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

TRA

Liceo scientifico statale "L.Mascheroni", con sede in Bergamo via A.da Rosciate, 21/A cod. fiscale 95010190163

L'Istituto è inserito nella rete di scuole, capofila **Liceo Scientifico Lussana di Bergamo**, del progetto "**Archeostage, dallo scavo alla promozione culturale**" di cui alla Convenzione stipulata il **01 ottobre 2016** prot. **6223**

rappresentato dal Dirigente Scolastico, prof. Ugo Punzi nato a Regalbuto (EN il 23/01/1957 , d'ora in poi denominato "*istituzione scolastica*")

E

Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio di Salerno e Avellino, codice fiscale n. 95114080658, sede legale in Salerno, via Tasso, 46, cap. 84121, rappresentata dalla dott.ssa **FRANCESCA CASULE** nata a Empoli (Fi) il 3 ottobre 1954, c.f. CSLFNC54R43D403F, di seguito denominato "*soggetto ospitante*".

PREMESSO CHE

- ai sensi dell'art. 1 D. Lgs. 77/05, l'alternanza costituisce una modalità di realizzazione dei corsi nel secondo ciclo del sistema d'istruzione e formazione, per assicurare ai giovani l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;
- ai sensi della legge 13 luglio 2015 n.107, art.1, commi 33-43, i percorsi di alternanza scuola lavoro, sono organicamente inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione;
- l'alternanza scuola-lavoro è soggetta all'applicazione del D. Lgs. 9 aprile 2008, n.81 e successive modifiche;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1.

La Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio di Salerno e Avellino, qui di seguito indicata anche come il "*soggetto ospitante*", si impegna ad accogliere in Alternanza Scuola Lavoro a titolo gratuito presso Il Parco Archeologico di Velia N°14 studenti proposti dall' *istituzione scolastica* **per il progetto "Archeostage, dallo scavo alla promozione culturale"**.

Art. 2.

1. L'accoglimento degli studenti per i periodi di apprendimento in situazione lavorativa non costituisce rapporto di lavoro;
2. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008, lo studente in alternanza scuola lavoro è equiparato al lavoratore, ex art. 2, comma 1 lettera a) del decreto citato.
3. L'attività di formazione ed orientamento del percorso in Alternanza Scuola Lavoro è congiuntamente progettata e verificata da un docente tutor interno, designato dall'istituzione scolastica, e da un tutor formativo della struttura, indicato dal soggetto ospitante, denominato tutor formativo esterno
4. Per gli allievi beneficiari del percorso in alternanza inseriti nella struttura ospitante in base alla presente Convenzione è predisposto un percorso formativo personalizzato, che fa parte integrante della presente Convenzione, coerente con il profilo educativo, culturale e professionale dell'indirizzo di studi.
5. La titolarità del percorso, della progettazione formativa e della certificazione delle competenze acquisite è dell'istituzione scolastica.
6. L'accoglimento degli studenti minorenni per i periodi di apprendimento in situazione lavorativa non fa acquisire agli stessi la qualifica di "lavoratore minore" di cui alla L.977/67 e successive modifiche.

Art. 3.

1. Il **docente tutor interno** svolge le seguenti funzioni:
 - a) elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato sottoscritto dalle parti coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale);
 - b) assiste e guida lo studente nei percorsi di alternanza e ne verifica, in collaborazione con il tutor esterno, il corretto svolgimento;
 - c) gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l'esperienza di alternanza scuola lavoro, rapportandosi con il tutor esterno;
 - d) monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse;
 - e) valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dallo studente;
 - f) promuove l'attività di valutazione sull'efficacia e la coerenza del percorso di alternanza, da parte dello studente coinvolto;
 - g) informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio dei docenti, Comitato Tecnico Scientifico/Comitato Scientifico) ed aggiorna il Consiglio di classe sullo svolgimento dei percorsi, anche ai fini dell'eventuale riallineamento della classe;
 - h) assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate le convenzioni per le attività di alternanza, evidenziandone il potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.
2. Il **tutor formativo esterno** svolge le seguenti funzioni:
 - a) collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione dell'esperienza di alternanza;
 - b) favorisce l'inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel percorso;
 - c) garantisce l'informazione/formazione degli studenti sui rischi specifici delle attività, nel rispetto delle procedure interne;
 - d) pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre figure professionali presenti nella struttura ospitante;
 - e) coinvolge lo studente nel processo di autovalutazione dell'esperienza;

- f) fornisce all'istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello studente e l'efficacia del processo formativo.

3. Le due figure dei tutor condividono i seguenti compiti:

- a) predisposizione del percorso formativo personalizzato, anche con riguardo alla disciplina della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. In particolare, il docente tutor interno dovrà collaborare col tutor formativo esterno al fine dell'individuazione delle attività richieste dal progetto formativo e delle misure di prevenzione necessarie alla tutela dello studente;
- b) controllo della frequenza e dell'attuazione del percorso formativo personalizzato;
- c) raccordo tra le esperienze formative in aula e quella in contesto lavorativo;
- d) validazione del report sull'esperienza svolta e sulle acquisizioni di ciascun allievo, che concorre alla valutazione e alla certificazione delle competenze da parte del Consiglio di classe;
- e) verifica del rispetto da parte dello studente degli obblighi propri di ciascun lavoratore di cui all'art. 20 D. Lgs. 81/2008. In particolare la violazione da parte dello studente degli obblighi richiamati dalla norma citata e dal percorso formativo saranno segnalati dal tutor formativo esterno al docente tutor interno affinché quest'ultimo possa attivare le azioni necessarie.

Art. 4

Durante lo svolgimento del percorso in alternanza scuola-lavoro gli studenti sono tenuti a:

- a) svolgere le attività previste dal percorso formativo personalizzato;
- b) rispettare le norme in materia di igiene e sicurezza e salute sui luoghi di lavoro nonché tutte le disposizioni, istruzioni, prescrizioni, regolamenti interni, previsti a tale scopo;
- c) mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento dell'attività formativa in contesto lavorativo;
- d) seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze.
- e) rispettare gli obblighi di cui al D.Lgs. 81/2008, art. 20.

Art. 5

1. L'istituzione scolastica assicura gli studenti in alternanza scuola lavoro contro gli infortuni sul lavoro con polizza, nonché per la responsabilità civile.
2. Gli studenti, in quanto iscritti all'istituzione scolastica, sono coperti dalla compagnia assicurativa della A.I.G. Benacquista ass. polizza n. 22132 scadenza 03/09/2017; inoltre quest'ultima assicura ciascun studente presso INAIL per i rischi connessi a tutte le attività formative incluso tirocinio svolto fuori dalla sede della scuola, anche in orario extra-scolastico, inclusi i percorsi per accedere alle attività stesse, comprese possibili uscite sul territorio collegate all'attività svolta. In caso di incidente durante lo svolgimento del percorso il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed al soggetto promotore.
3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 18 del D. Lgs. 81/2008 il soggetto promotore si fa carico dei seguenti obblighi:
 - tener conto delle capacità e delle condizioni della struttura ospitante, in rapporto alla salute e sicurezza degli studenti impegnati nelle attività di alternanza;
 - informare e formare lo studente in materia di norme relative a igiene, sicurezza generale e salute sui luoghi di lavoro, con particolare riguardo agli obblighi dello studente ex art. 20 D. Lgs. 81/2008;
 - designare un tutor interno che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP);

Art. 6

Il soggetto ospitante si impegna a:

- a) garantire agli studenti, per il tramite di un tutor, l'assistenza e la formazione necessarie al buon esito dell'attività di alternanza, nonché la dichiarazione delle competenze acquisite nel contesto di lavoro;
- b) rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro;

PC

- c) consentire al tutor del soggetto promotore di contattare gli studenti e il tutor della struttura ospitante per verificare l'andamento della formazione in contesto lavorativo, per coordinare l'intero percorso formativo e per la stesura della relazione finale;
- d) informare il soggetto promotore di qualsiasi incidente accada agli studenti;
- e) individuare il tutor esterno in un soggetto che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza specifica e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP).

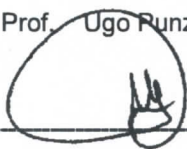
Art. 7

1. La presente convenzione ha validità per l'anno scolastico 2016/2017 e dura fino all'espletamento dell'esperienza definita da ciascun percorso formativo personalizzato presso il soggetto ospitante.
2. È in ogni caso riconosciuta facoltà al soggetto ospitante e al soggetto promotore di risolvere la presente convenzione in caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro o del piano formativo personalizzato.

ISTITUTO

Il Dirigente

Prof. Ugo Punzi



**Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio
di Salerno e Avellino**

Dott.ssa Francesca Casule

